

(N. 77)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIVIANI, FINESSI, PITTELLA, SCAMARCIO, AJELLO, DALLE MURA, FOSSA, LUZZATO CARPI, CARNESELLA, FERRALASCO, LEPRE, MINNOCCI, DE MATTEIS, CATELLANI, COLOMBO Renato, FABBRI Fabio, DI NICOLA, VIGLIANESI, ALBERTINI e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1976

Disciplina delle società tra professionisti

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge relativo alla disciplina delle società civili per l'esercizio dell'attività professionale da parte di persone che esercitano la medesima attività intellettuale si ispira al principio fondamentale dell'alternatività dell'esercizio in forma associata rispetto allo studio professionale individuale e garantisce, quindi, per i professionisti dei grandi studi associati e per i professionisti singoli, la stessa tutela dell'indipendenza di giudizio, della dignità professionale, delle previdenze assicurative, oltrechè degli oneri fiscali.

Dato che l'esercizio delle professioni in forma associata è in fase di sviluppo non ancora avanzato, si è voluta studiare una soluzione semplice dei problemi essenziali, mantenendo i singoli componenti delle società professionali nell'ambito di tutte le disposizioni di legge e di deontologia che si

applicano ai professionisti; ci si è quindi limitati a dettare le disposizioni necessarie per quanto riguarda l'aggancio agli ordini professionali ed alle norme disciplinari, la regolamentazione del tirocinio professionale, la rappresentanza esterna della società per i rapporti non professionali e la posizione fiscale da risolvere senza creare differenze di imposizione.

Si è seguito il criterio di permettere che l'attività professionale svolta in forma associata venga ricondotta, con esplicito riconoscimento legislativo, nell'ambito delle norme vigenti che regolano le varie professioni.

In tal modo si sono evitate complicazioni e lacune nella normativa, si è evitato di legiferare minuziosamente su fenomeni il cui sviluppo è appena iniziato e si è mantenuta l'unitarietà delle varie professioni.

Passiamo ora all'esame delle singole norme.

L'articolo 1 del disegno di legge dichiara la liceità dell'esercizio delle professioni intellettuali in forma societaria e prevede che esso si svolga nelle forme della società semplice. Vieta inoltre che alle società professionali partecipino persone estranee alla professione.

Si è ritenuto più omogeneo, rispetto alla natura delle professioni liberali, il ricorso alla società semplice, anche se in verità il permettere la formazione di società in accomandita (simili alla *partnerships* dei professionisti anglosassoni) od anche a società di capitali, quali sono consentite ai professionisti di alcuni Paesi ed in alcuni Stati degli Stati Uniti d'America, non avrebbe creato particolari problemi di controllo o di tutela dei terzi; dopo un attento esame, si è ritenuto che la connotazione commerciale che tali tipi di società hanno ormai acquisito avrebbe portato a certi svantaggi, di apparenza più che di sostanza, ma comunque da evitare.

Non è parso possibile inquadrare le attività professionali nelle forme della cooperazione, anche se il carattere sostanziale cooperativo degli studi professionali associati è indubitabile. In primo luogo, il trattamento fiscale delle cooperative porta con sé alcune facilitazioni che sarebbero potute sembrare discriminatorie a favore di alcuni professionisti. In secondo luogo, la costituzione degli studi professionali associati avviene normalmente per lenta coagulazione attorno ad un numero piccolissimo di fondatori, e quindi la quasi totalità degli studi associati non potrebbe rientrare sotto le norme della cooperazione, almeno nel periodo iniziale. Infine, le associazioni di tipo cooperativistico sono sottoposte a controlli dell'esecutivo incompatibili con il segreto professionale e non sarebbe possibile, secondo le leggi professionali, estendere l'associazione al personale svolgente mansioni di ordine, che d'altra parte non potrebbe assumere lo *status* di personale dipendente data la natura cooperativistica dello studio.

Non si è prevista, per ora, una protezione delle società pluriprofessionali, che rappre-

sentano uno sviluppo ulteriore, certo interessante, dell'attività professionale. Si tratta di forme di attività ancora poco note: previste in astratto dalla legge francese sulle società professionali, non hanno avuto ancora applicazione con nessuna norma di attuazione, anche se è possibile pensare che in vari Paesi esistano società pluriprofessionali la cui attività è dissimulata come comunione di servizi.

L'articolo 2 affronta il problema della personalità dell'incarico, particolarmente importante per tutte le professioni che si espletano attraverso attività procedurali, soprattutto l'avvocatura, e stabilisce una equivalenza di fatto tra il mandato personale ed il mandato impersonale. Il secondo comma dell'articolo 2 detta un criterio ovvio per la determinazione delle incompatibilità, con riferimento alla società professionale nel suo complesso.

L'articolo 3 limita l'esercizio professionale in nome e per conto della società ai soli professionisti: la disposizione, integrandosi con quella del secondo comma dell'articolo 1, garantisce l'assenza di contaminazione tra la professione libera e le iniziative a carattere speculativo.

Il terzo comma garantisce l'uguaglianza della posizione di tutti i professionisti associati o no, per quanto riguarda le norme di previdenza.

All'articolo 4 si è previsto un sistema semplice ed organico di trasmissione agli ordini professionali delle informazioni relative alla costituzione della società ed agli eventi successivi. Queste comunicazioni permettono agli ordini professionali di vigilare sull'osservanza della legge e di valutare il comportamento dei singoli professionisti anche alla luce della loro appartenenza alla società. Al tempo stesso, resta ferma l'appartenenza degli associati al loro ordine professionale in modo personale e diretto, per l'intera durata del loro *curriculum*, mentre l'appartenenza ad una società di professionisti può essere anche temporanea; l'albo professionale resta unico, con evidenti vantaggi pratici e morali.

L'articolo 5 fissa il numero massimo di professionisti che possono partecipare alla società.

L'articolo 6 regola la materia della ragione sociale, ponendo l'obbligo di contenere l'indicazione del nome di almeno uno dei soci e l'attività della società. Negli atti e nelle comunicazioni sociali debbono essere riportati i nomi di tutti i soci.

L'articolo 7, comma primo, regola la diversa materia della responsabilità patrimoniale, facendone carico alla società e lasciando ai rapporti interni tra soci le eventuali azioni di rivalsa. In tale modo si garantisce la massima tutela degli enti che hanno azione nei confronti della collettività dei soci e vedono quindi aumentate le garanzie di solvibilità. Con l'articolo 7, capoverso, si è voluto rafforzare la tutela dei terzi ponendo a carico della società professionale l'obbligo di stipulare una adeguata polizza di assicurazione, i cui estremi debbono essere comunicati ai clienti che ne facciano richiesta.

Il primo comma dell'articolo 8 elenca i requisiti essenziali del contratto sociale. Con il secondo comma si stabilisce che — salva diversa pattuizione espressa nell'atto costitutivo — solo il consenso di tutti i soci può portare modificazioni all'atto stesso. L'ultimo comma fissa la presunzione (che può essere derogata da una espressa clausola dell'atto costitutivo) dell'uguaglianza delle partecipazioni dei soci negli utili e nelle perdite.

L'articolo 9 stabilisce la maggioranza qualificata che occorre per conferire l'amministrazione e la rappresentanza della società a uno o più soci.

L'articolo 10 pone il principio secondo il quale il professionista che fa parte di una società debba riservare le proprie prestazioni

professionali alla società stessa, rimanendo proibita la partecipazione a più società. Ciò all'evidente scopo di evitare un comportamento che nella sostanza integrerebbe una concorrenza sleale.

Delle altre norme caratterizzano la legge: l'articolo 12 che prevede come infrazione disciplinare la violazione dei patti sociali; l'articolo 13 che fissa come causa di esclusione di diritto dalla società professionale la radiazione di un socio dall'albo professionale; l'articolo 14 che consente — data la particolare natura della società — il recesso del socio, con un preavviso di sei mesi, anche se la società è costituita a tempo determinato; l'articolo 19 che inibisce alle società professionali sia l'esercizio di attività commerciali o imprenditoriali sia l'investimento delle disponibilità in beni non pertinenti all'attività professionale.

L'ultima disposizione che merita di essere ricordata è l'articolo 23, là dove statuisce che l'esercizio in forma associata della professione notarile non è contemplato dalla legge in esame, ferme rimanendo le disposizioni legislative concernenti detta professione.

Riteniamo, onorevoli senatori, che la presentazione del disegno di legge in esame elimini una grave lacuna della nostra legislazione; ciò ci è confermato dal fatto che questa Assemblea ebbe già ad approvare il disegno di legge in oggetto, decaduto per anticipata fine della legislatura proprio quando era passato all'esame della Camera dei deputati.

Per questo sarà chiesto che ne sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento del Senato.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****Art. 1.***(Forma della società professionale)*

Gli iscritti ad uno degli albi previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile ai fini dell'esercizio di un'attività professionale possono costituire tra loro società per svolgere in comune le attività della professione di appartenenza.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, alle società professionali si applicano le norme sulla società semplice nonchè, in quanto compatibile, la disciplina vigente per la professione intellettuale interessata.

Art. 2.*(Incarico professionale)*

L'incarico professionale si intende assunto dalla società anche se conferito al singolo socio.

Si estendono alla società professionale le situazioni di incompatibilità sussistenti, nei confronti dei singoli soci, per l'assunzione o l'espletamento dell'incarico.

Art. 3.*(Esercizio dell'attività)*

Le attività che formano oggetto della società professionale sono svolte dai soci, i quali in ogni caso debbono essere iscritti negli albi indicati dall'articolo 1.

Nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci debbono rendere nota la loro appartenenza alla società.

L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali per le varie

professioni; i contributi di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo.

TITOLO II

Art. 4.

(Costituzione della società)

La costituzione della società professionale deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Copia dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni è comunicata al consiglio dell'ordine o al collegio professionale del luogo ove ha sede la società.

Il consiglio dell'ordine o collegio professionale, verificata l'osservanza delle norme concernenti la costituzione della società professionale, ne dispone l'iscrizione in un registro allegato all'albo. Nel registro sono riportati i dati prescritti dall'articolo 8, primo comma, della presente legge, nonché le successive modificazioni dei medesimi. Ogni atto comunicato al consiglio dell'ordine o collegio professionale, secondo le disposizioni che precedono, viene inserito in apposito fascicolo intestato alla società.

Di ogni iscrizione nel registro di cui al precedente comma è data comunicazione ai consigli dell'ordine o collegi professionali cui appartengono i singoli soci per l'annotazione nel fascicolo personale.

Art. 5.

(Numero massimo degli associati)

Non possono partecipare alla società più di venti soci.

Art. 6.

(Ragione sociale)

La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci, indicando le attività della

società, e deve essere seguita dalla dicitura « società professionale ».

Nella corrispondenza, negli atti o nelle comunicazioni della società debbono essere riportati i nomi degli altri soci.

Art. 7.

(Responsabilità professionale)

Il risarcimento dei danni patrimoniali causati dalla attività professionale svolta dai singoli soci è a carico della società professionale, salvi i rapporti interni per la rivalsa.

La società professionale deve stipulare adeguata polizza assicurativa per i danni patrimoniali di cui al comma precedente, e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta.

TITOLO III

Art. 8.

(Contenuto dell'atto costitutivo)

L'atto costitutivo della società professionale deve indicare le generalità dei soci con la precisazione dell'albo professionale di appartenenza, la ragione sociale, la sede della società, l'attività esercitata e i soci amministratori.

Salvo diversa pattuizione, da inserire nell'atto costitutivo, l'atto stesso può essere modificato solo con il consenso unanime dei soci.

Le partecipazioni dei soci negli utili e nelle perdite della società si presumono uguali, salvo diversa pattuizione dell'atto costitutivo.

Art. 9.

(Amministrazione della società)

L'amministrazione e la rappresentanza della società sono conferite dall'assemblea dei soci a maggioranza di due terzi ad uno o più soci.

Art. 10.

(Esclusività dell'esercizio professionale)

I professionisti che fanno parte di una società professionale debbono fornire le loro prestazioni esclusivamente in nome e per conto della società.

Non è ammessa la partecipazione di un professionista a più di una società.

Art. 11.

(Poteri e funzioni degli ordini e collegi professionali)

Gli albi degli ordini e collegi professionali contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società professionale.

Gli ordini e i collegi professionali esercitano nei confronti dei soci e della società professionale i poteri e le funzioni previsti dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti. In particolare essi tutelano la dignità professionale dei soci ed assicurano l'osservanza delle disposizioni della presente legge e dell'atto costitutivo della società nonchè il rispetto dei principi di deontologia professionale.

Art. 12.

(Violazione dell'atto costitutivo)

La violazione dei patti sociali costituisce infrazione disciplinare, la cui valutazione spetta all'ordine o collegio competente, ai fini della applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento professionale.

Art. 13.

(Esclusione dalla società)

La radiazione di un socio dall'albo di appartenenza comporta l'esclusione di diritto dalla società professionale.

In caso di sospensione di un socio dall'esercizio della professione, o qualora il

socio si sia reso colpevole di gravi inadempienze o sia divenuto per qualsiasi ragione incapace di svolgere la propria attività, la esclusione dalla società, in mancanza di espressa previsione nell'atto costitutivo, è deliberata a norma dell'articolo 2287 del codice civile.

Art. 14.

(Recesso del socio)

Oltre ai casi previsti dall'articolo 2285 del codice civile, il socio può recedere dalla società, ancorchè costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi.

Art. 15.

(Liquidazione della quota del socio uscente)

In tutte le ipotesi di recesso, morte od esclusione del socio, la quota di patrimonio netto alla data di chiusura dell'ultimo esercizio deve essere liquidata al socio, ovvero agli eredi, entro sei mesi dall'evento. Le spettanze per l'esercizio, in cui si è verificato l'evento, debbono essere liquidate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio o rendiconto, salvo il diritto alla percezione dei riparti correnti.

Nel caso di esclusione del socio, restano salve le ragioni di danno della società e potrà essere prevista dai patti sociali una riduzione della liquidazione dell'avviamento in detti patti eventualmente regolata.

Art. 16.

(Registri contabili)

Le società professionali sono obbligate a tenere le registrazioni contabili obbligatorie per gli esercenti attività professionali.

Art. 17.

(Tariffe)

Alle prestazioni fornite dalla società si applicano le tariffe vigenti per l'esercizio della professione in forma individuale.

TITOLO IV

Art. 18.

(Disciplina tributaria dei compensi)

I compensi, di qualsiasi natura, corrisposti dalla società professionale al socio sono assoggettati allo stesso trattamento tributario vigente per i professionisti esercenti l'attività in forma individuale e non sono soggetti a ritenuta d'acconto.

Non è ammessa la duplicazione di una stessa imposta sui proventi della società distribuiti ai soci.

La legge determina i casi in cui la società professionale è soggetto passivo o responsabile di imposta.

Salva diversa disposizione di legge, le ritenute d'acconto sui compensi corrisposti per prestazioni professionali dei soci devono essere operate a nome della società professionale.

Le ritenute operate ai sensi del comma precedente sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali la ritenuta è stata operata. In questo caso si presume che la ritenuta abbia operato in misura proporzionale ai compensi erogati dalla società ai soci.

La scheda di dichiarazione dei redditi dei soci deve indicare, per i redditi professionali, l'ammontare di quanto è stato loro corrisposto dalla società nel corso del periodo d'imposta e delle somme pagate per ritenuta.

L'ufficio ha la facoltà di richiedere un'attestazione delle somme corrisposte, sottoscritta da un socio investito della rappresentanza della società.

Art. 19.

(Investimenti)

Alle società professionali non sono consentite attività commerciali o imprenditoriali né investimenti delle proprie disponibilità

in beni non pertinenti all'attività professionale, in titoli pubblici o privati ovvero in quote di società esercenti imprese commerciali; alle società non è altresì consentito di dare le predette disponibilità in mutuo, nè di vincolarle presso istituti di credito per una durata superiore a dodici mesi.

Art. 20.

(Obbligo di registrazione)

Il contratto sociale ed ogni modifica sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

Per i primi due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti a registrazione a tassa fissa i contratti sociali che portino il conferimento in società professionali di attività e passività di studi professionali individuali o di comunioni di servizi tra professionisti.

TITOLO V

Art. 21.

(Cessione dei contratti)

La cessione a favore delle società professionali dei contratti di locazione, noleggio, somministrazione, impiego, e dei contratti con enti o aziende di pubblici servizi, ha luogo a richiesta della società professionale comunicata entro un anno dalla sua costituzione e regolarizzazione.

Art. 22.

(Comunicazione dell'appartenenza a società professionale)

L'appartenenza del professionista a società professionale deve essere portata a conoscenza dei clienti, controparti ed organi dell'amministrazione, per quanto attiene a mandati professionali in corso di svolgimento, in occasione del primo atto di esercizio del mandato successivo alla costituzione o regolarizzazione della società.

Art. 23.

(Società per notai)

L'esercizio in forma associata della professione notarile rimane regolato dall'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e, in quanto applicabili, dalle norme del codice civile sulla società semplice.

Restano ferme per i notai le norme previste dalle vigenti leggi tributarie per le società o associazioni tra professionisti.

Art. 24.

(Società professionali estere)

Alle società professionali estere si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2505 e seguenti del codice civile.

Art. 25.

*(Modifica della legge 23 novembre 1939,
n. 1815)*

Il divieto posto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, non si applica alle società disciplinate dalla presente legge.